



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 205476 del 12 dicembre 2013

Oggetto: Imprese industriali - Quesito in materia di vendita di prodotti di propria produzione

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede alcuni chiarimenti circa l'attività di vendita da parte degli industriali rispetto all'ambito applicativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Fa presente, al riguardo, che una società dolciaria specializzata nella produzione e commercializzazione di dolci vari intenderebbe, in occasione delle festività natalizie, realizzare e vendere delle particolari confezioni che comprendano al loro interno, oltre ai prodotti dolciari di propria produzione, anche alcuni prodotti alimentari.

Evidenzia, inoltre, che tali confezioni, codificate con apposito codice prodotto dall'azienda, saranno tipizzate e poste in vendita esclusivamente come prodotto unitario - ovvero i singoli pezzi non saranno in alcun modo vendibili separatamente – sia all'ingrosso che presso uno spaccio aziendale adiacente allo stabilimento di produzione.

Sottolinea, altresì, che la società in discorso, in conformità alla normativa vigente, nonché alla circolare n. 3459/c del 18 gennaio 1999, non ha mai richiesto, per la vendita dei propri prodotti all'interno dello spaccio aziendale, alcuna autorizzazione commerciale.

Chiede, pertanto, se anche la vendita di tali citate confezioni risulti esclusa dall'obbligo di effettuare particolari comunicazioni come previsto dalla citata normativa sul commercio.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., nell'individuare l'ambito di applicazione della disciplina in esso contenuta, all'articolo 4, comma 1, lettera b) definisce attività di commercio al dettaglio "*l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale*".



Il comma 2 del predetto articolo 4 contiene, inoltre, una elencazione di soggetti per i quali non trova applicazione quanto espressamente stabilito dal comma 1, i quali, pertanto, possono vendere ai consumatori finali pur non essendo dettaglianti e tra i quali rammentiamo i produttori agricoli e gli artigiani iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Nel predetto elenco non sono compresi i produttori industriali, rispetto ai quali comunque le circolari n. 3459 del 18-1-1999 e n. 3467/C del 28-5-1999 hanno fornito ulteriori informazioni, precisando che nel caso in cui i soggetti in questione, titolari di attività industriali, esercitino la vendita al pubblico nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti delle merci da essi prodotte, non si concretizza la fattispecie definita nella suddetta lettera b) e quindi anche l'attività in discorso fuoriesce dall'ambito applicativo del citato decreto legislativo.

Al punto 1.4 della circolare n. 3467/C del 28-5-1999 la scrivente Direzione ha infatti specificato che *“ In relazione alle fattispecie escluse dalla applicazione del decreto (...) nel caso di vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria da parte delle imprese industriali, non si concreta la fattispecie definita quale attività di commercio al dettaglio alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4, in quanto i soggetti titolari di attività industriali non vendono merci acquistate da altri soggetti, ma esclusivamente quelle da loro prodotte”*; i successivi periodi specificano, inoltre, che *“ ... la non applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 114 agli industriali, non può comportare l'esercizio da parte dei medesimi di un'attività identificabile, per modalità e contenuto, con quella professionalmente svolta ai fini commerciali. In altri termini, affinché non ci sia attività professionalmente definibile come commercio, è necessario che la vendita dei prodotti da parte degli industriali avvenga in locali adiacenti il complesso produttivo, come peraltro previsto in passato”*.

Appare evidente, pertanto, che nel caso di soggetti titolari di attività industriali che esercitino la vendita al pubblico nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti delle merci da essi prodotte non si concreta la fattispecie definita nella suddetta lettera b) del comma 1, dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

In conseguenza di quanto sopra, la vendita delle suindicate confezioni, comprendenti anche altri prodotti alimentari acquistati appositamente da terzi, in uno spaccio aziendale da parte di una ditta produttrice non può essere consentita.

La vendita di prodotti acquistati da terzi, infatti, si qualifica come attività commerciale ed è soggetta, pertanto, alla disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio